



Città di Ostuni - Provincia di Brindisi

Comando Polizia Locale

Assessorato Viabilità e Traffico

**DISCIPLINA DELL'ACCESSO - CIRCOLAZIONE E SOSTA
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL
CENTRO STORICO**



Anno 2020

ART. 1

DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le zone a traffico limitato sono le zone individuate e definite dall'art. 3, comma 1, n. 54 del Codice della strada approvato con D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285: *“Zona a traffico limitato è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”* e dall'art. 7, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 285/1992: *“I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”*.

ART. 2

FINALITA'

1. Il presente atto disciplina il transito e la sosta dei veicoli nel centro storico di Ostuni – zona a traffico limitato definita zona “A” dall'art. 2 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 16 aprile 1968.

ART. 3

LINEE GUIDA E PRINCIPI

1. Le presenti norme intendono fissare linee guida, principi e requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno della zona a traffico limitato (di seguito detta Z.T.L.) mediante “sistema di accesso con controllo elettronico”, ai sensi del D.P.R. n° 250 del 22/06/1999 “Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15/05/1997 n. 127”, nonché le modalità per le comunicazioni dei soggetti non autorizzati che hanno la necessità di accedere temporaneamente a tale area.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto prot. n. 4524 del 21/07/2016 ha autorizzato il Comune di Ostuni alla rilevazione degli accessi di veicoli alla Z.T.L. mediante n. 4 dispositivi omologati e denominati K53700/SA della S.p.A. Project Automation, aggiornati alla versione denominata K53700_R2 (decreto di omologazione n. 295 del 7/8/2018) per poter rilevare gli accessi abusivi anche dei motoveicoli e ciclomotori.

ART. 4

TIPOLOGIA DEI PERMESSI

1. I permessi di transito e sosta consistono in apposita card da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
2. I permessi temporanei di transito consistono in contrassegni cartacei e potranno riportare anche il permesso di sosta.
3. I permessi avranno durata massima triennale dalla data del rilascio.

ART. 5

VARCHI DI ACCESSO

1. I varchi di accesso e di uscita della Z.T.L. del Centro Storico sono quattro:
 - Via Cattedrale (varco aperto dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00);
 - Via Francesco Cavallo (varco aperto dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14,00 alle ore 17:00);
 - Via Montegrappa (varco aperto dalle 08:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00);
 - Via Francesco Vitale (varco aperto dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00);
2. L'accesso alla Z.T.L. nelle fasce orarie sopra indicate è ammesso per operazioni di carico e scarico cose e merci varie e per altre esigenze previste nel presente disciplinare.
3. La zona a traffico limitato è delimitata come da planimetria allegata, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 6

CONDIZIONI PER L'ACCESSO

1. Gli ingressi della Z.T.L. saranno controllati da apparecchiature elettroniche posizionate all'inizio dei varchi, che attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati degli autorizzati, individuano in tempo reale i trasgressori con conseguente applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada.
2. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, veicoli delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, ecc.) non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento delle relative targhe in apposita lista denominata "lista bianca".
3. I veicoli non autorizzati e non rientranti nella lista bianca saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Locale, che avvierà la procedura di applicazione della sanzione prevista dal Codice della strada.

ART. 7

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - RESIDENTI

1. Le persone fisiche residenti nella Z.T.L. hanno titolo al pass di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti, nell'arco dell'intera giornata, a condizione che siano titolari di patente di guida. Per ogni patente potrà essere autorizzata una sola autovettura. È concesso, inoltre, permesso di accesso, transito e sosta per ogni motociclo o ciclomotore di proprietà, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) si dovrà dimostrare di avere la residenza anagrafica nelle vie e piazze ricadenti nella Z.T.L.: la qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Ostuni;
 - b) il veicolo dovrà essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del C.d.S.); oppure a noleggio, intestato all'azienda della quale il residente è titolare/amministratore o concesso in *fringe benefit* al residente;
 - c) i veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
2. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una procedura d'iscrizione anagrafica da altro Comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per

irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Ostuni, sono accordati pass provvisori con la validità di due mesi a decorrere dalla data della dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe, prorogabili per altri due mesi nel caso di mancata definizione del procedimento; al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass definitivo; nel caso in cui l'iscrizione anagrafica abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass provvisorio.

3. Ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione attestante la residenza nel centro storico deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Traffico della Polizia Locale.
4. E' fatto obbligo ai titolari di pass di restituirli all'Ufficio Traffico della Polizia Locale al venir meno dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.
5. Ai residenti anagrafici può essere rilasciata un'autorizzazione temporanea riferita anche a mezzi non di proprietà in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate per un periodo di massimo 1 (uno) anno, con possibilità di rinnovo.
6. Ai residenti di Via Anna Carmignano e Largo Lanza è consentito il transito dai due varchi di accesso alla ZTL di Via Francesco Vitale e di Via Francesco Cavallo e la sosta in Viale Oronzo Quaranta nel tratto compreso tra Via Francesco Cavallo e Via Stefano Trincherà.
7. Ai residenti di Via Pinto e della Scalinata Antelmi è consentito il transito dal solo varco ZTL di Via Vitale al solo fine di poter percorrere Viale Oronzo Quaranta (nel solo tratto compreso tra Via Stefano Trincherà e Via Francesco Cavallo) e Via Francesco Cavallo e raggiungere le proprie residenze.
8. I permessi rilasciati indicheranno la marca e il modello del veicolo autorizzato, il relativo numero di targa e la data di scadenza della validità dell'autorizzazione. Per richiedere il permesso occorre presentare relativa domanda utilizzando apposito modulo che sarà fornito dall'Ufficio Traffico o si potrà acquisirlo dal sito del Comune di Ostuni alla pagina Polizia Locale/Modulistica.

ART. 8

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L.

NON RESIDENTI DOMICILIATI

1. Sono equiparati ai residenti, e ne seguono la disciplina in quanto applicabile, le persone fisiche che dimorano abitualmente nella Z.T.L. del Centro Storico per particolari esigenze lavorative nel territorio del Comune di Ostuni senza avervi la residenza anagrafica, in immobile adibito ad uso di civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato registrati.
2. La richiesta per ottenere il pass è presentata dal domiciliato al Comando di Polizia Locale allegando la documentazione comprovante la sua posizione, nonché la fotocopia del documento di circolazione del veicolo.

ART. 9

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. –

RIMESSE E AREE INTERNE

1. Ai proprietari o affittuari non residenti nel Centro Storico che hanno la disponibilità di posti di sosta per veicoli, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente del Settore di Polizia Locale autocertificando la fruizione del locale.

Ai clienti di rimesse è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore della rimessa o dell'area interna deve attestare e dimostrare il rapporto

esistente con il cliente e dichiarare la capienza dei posti auto del suo locale. Le richieste devono essere indirizzate al Dirigente del Settore di Polizia Locale - Ufficio Traffico – autocertificando il rapporto esistente con il cliente.

ART. 10

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza e ai rappresentanti di preziosi anch'essi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.
2. Per richiedere il permesso occorre presentare apposita domanda indirizzata al Dirigente del Settore Polizia Locale - Ufficio Traffico – autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e allegando:
 - a) dichiarazione della ditta attestante la zona di rappresentanza di Ostuni;
 - b) fotocopia della carta di circolazione;
 - c) copia dell'autorizzazione del Questore, per i rappresentanti dei preziosi.

ART. 11

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - ARTIGIANI E DITTE

Gli artigiani o ditte con sede fuori dalla Z.T.L. del Centro Storico, che trasportano materiale o merce necessari per i lavori da eseguire o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della stessa Z.T.L., sono autorizzati a circolare e a sostare negli spazi consentiti all'interno della Z.T.L. così come riportato all'art. 5 comma 1.

ART. 12

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - MEDICI E SANITARI

1. Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri e dei Medici Veterinari, è prevista la seguente tipologia di autorizzazioni:
 - a. COMUNICAZIONE: Per i medici senza ambulatorio nella Z.T.L. del centro Storico sono consentiti l'accesso, il transito e la sosta temporanea anche in deroga ai divieti, nei limiti previsti dall'art. 7 del Codice della Strada, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite al domicilio dei pazienti, e comunque non superiore a un'ora, con utilizzo del disco orario. La comunicazione, nei casi d'urgenza o non programmabili, potrà essere presentata all'Ufficio Traffico, entro 120 ore successive (pari a 5 giorni), con indicazione dei dati del veicolo e data, ora e luogo della visita (nel rispetto dei dati sensibili), che sospenderà immediatamente la procedura per l'emissione della sanzione.
 - b. PASS: È previsto per i medici con ambulatorio all'interno della Z.T.L. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio. L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa istanza contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato nella Z.T.L., il numero di iscrizione all'ordine dei medici, i dati del veicolo. Per le visite domiciliari valgono le stesse limitazioni previste alla lettera a che precede.Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 120 ore successive (pari a 5 giorni)

al transito devono comunicare al Comando di Polizia Locale il modello e la targa del veicolo.

ART. 13

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - CARICO E SCARICO MERCI

1. Sono concessi permessi di transito e sosta per le operazioni di carico e scarico merci ai veicoli di categoria "N" (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), ai veicoli per trasporto promiscuo e ai motoveicoli, così come riportato all'art. 5 comma 1.
2. Ai veicoli delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che effettuino rifornimenti di materiali pericolosi e di medicinali, è concesso un permesso di transito e sosta anche in orari diversi.
3. Le richieste per l'ottenimento dei pass di cui ai commi precedenti devono essere inoltrate autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio ed allegando la fotocopia del documento di circolazione del veicolo.

ART. 14

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli utilizzati per il pronto intervento di ENEL, GAS, TELECOM, AQP e loro eventuali concessionari, nonché concessionari di servizi comunali o statali, sono concessi permessi con validità triennale di transito e sosta recanti la dicitura "pronto intervento". I permessi sono concessi in un numero massimo di tre per ENEL, TELECOM, GAS e AQP, e di due per i loro rispettivi concessionari e per i concessionari di servizi comunali o statali.
2. Ai veicoli in dotazione della società appaltatrice del servizio igiene ambientale, adibiti esclusivamente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade, nonché ai veicoli delle pubbliche affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, per ogni veicolo adibito a tale servizio.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere inoltrate in carta semplice allegando la fotocopia del documento di circolazione del veicolo e documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della Z.T.L.
4. Per la casistica indicata al comma 1, la comunicazione relativa al transito, completa dei necessari allegati potrà essere effettuata entro 120 ore (5 giorni) successive al transito.

ART. 15

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - PUBBLICO INTERESSE

(AUTOMEZZI DI POLIZIA ex ART. 12 D. LGS. N. 285/92- FORZE ARMATE-
PROTEZIONE CIVILE- SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E INCARICATI DI
PUBBLICO SERVIZIO)

1. I veicoli di proprietà degli enti pubblici sono autorizzati a circolare e sostare previo rilascio di permessi di transito e sosta.
2. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:
 - a) ai veicoli di proprietà della Curia Arcivescovile fino ad un massimo di tre permessi;
 - b) ai veicoli a disposizione dei portalettere operanti nella Z.T.L., previa richiesta avanzata dall'Ufficio Postale, in numero di uno per ciascun portalettere,

limitatamente all'orario di servizio;

- c) ai veicoli di proprietà degli Istituti di Vigilanza privata, sono concessi fino ad un massimo di 10 (dieci) permessi.
3. Le Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Ambulanze ed automezzi di soccorso in genere, sono autorizzati a circolare e a sostare nella Z.T.L., senza il rilascio di alcun contrassegno o pass. I relativi Comandi ed Uffici devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass. Per particolari servizi di polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati potrà essere effettuato alla presenza di personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato. Nei casi d'urgenza, potrà essere presentata all'Ufficio Traffico, entro 120 ore successive (pari a 5 giorni), indicazione dei dati del veicolo e data, ora e luogo dell'intervento, che sospenderà immediatamente la procedura per la emissione della sanzione. Anche in questo caso, nonostante questi veicoli non siano dotati di segni di riconoscimento esterni, non verrà emesso il pass.
4. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno esigenza di accedere nella Z.T.L.
5. In caso di veicoli di privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente dovrà predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati, attestando che gli stessi sono autorizzati dall'Amministrazione all'uso del veicolo privato per motivi di servizio.
6. Potranno essere accordati pass con validità fino a 1 anno anche a società e istituti pubblici e privati che effettuano servizi di pubblica utilità, trasporto valori, ufficiali giudiziari e messi notificatori.

ART. 16

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - PUBBLICO INTERESSE

(AUTORITÀ- ALTI FUNZIONARI-AMMINISTRATORI)

1. Hanno titolo all'accesso alla Z.T.L. per compiti istituzionali e di rappresentanza le seguenti autorità:
 - a) Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica, Procuratori Aggiunti e Sostituti Procuratori della Repubblica, Prefetti e Questori,
2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno esigenza di accedere nella Z.T.L.

ART. 17

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. I titolari di contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso alla Z.T.L., dovranno presentare apposita richiesta in carta libera segnalando il numero di targa e il tipo di veicolo più frequentemente usato, e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e, quindi, la validazione del veicolo indicato nel sistema di controllo elettronico, in lista bianca, senza emissione di pass.
Si potrà validare un solo veicolo, che avrà diritto a transitare e sostare nei luoghi consentiti nel rispetto della segnaletica stradale esistente nella Z.T.L. Nei casi

d'urgenza, i titolari di contrassegno invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che trasmettano relativa comunicazione al Comando di Polizia Locale entro le successive 120 ore dall'accesso (pari a 5 giorni). In caso di mancata comunicazione verrà avviata la procedura di sanzionamento prevista dal Codice della Strada.

ART. 18

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - SERVIZI GIORNALISTICI - STAMPA

1. Ai veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, RAI-TV, Televisioni private, utilizzati per il carico e lo scarico di attrezzature sono concessi permessi di transito e sosta della durata massima di 1 anno.
2. Ai veicoli a disposizione dei giornalisti professionisti sono rilasciati i seguenti permessi di transito e sosta nel massimo di uno per:
 - a) redazioni di quotidiani di cronaca locale;
 - b) RAI-TV;
 - c) televisioni private che diffondano notizie a carattere locale e regionale;
 - d) agenzie di stampa operanti su scala nazionale;
 - e) radio private che diffondano notizie a carattere locale e regionale;
 - f) uffici stampa di Regione, Provincia e Comune.

Le richieste dei permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate dal Direttore responsabile dei vari servizi all'Ufficio Traffico.

ART. 19

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I veicoli adibiti a servizio TAXI e i veicoli da noleggio con conducente potranno essere autorizzati, di volta in volta, al transito e alla fermata temporanea dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per il trasbordo dei passeggeri nella Z.T.L. per un massimo di 20 minuti a servizio; è ammesso il transito nella Z.T.L. di un solo veicolo per volta della stessa azienda.

I veicoli adibiti a servizio TAXI e i veicoli da noleggio con conducente al servizio di aziende che hanno sede legale nel Comune di Ostuni e in altri comuni potranno essere autorizzati al transito e alla fermata temporanea per il trasbordo dei passeggeri nella Z.T.L. per 20 minuti a servizio, per la durata di 1 anno rinnovabile. Per ogni azienda potranno essere autorizzati tre veicoli. Per quanto riguarda le api calessino è ammesso il transito nella Z.T.L. esclusivamente ai veicoli a trazione elettrica.
2. Le richieste dei permessi di cui al presente articolo debbono essere presentate con apposita domanda, specificando targa e tipo di veicolo. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo elettronico, nell'apposita lista bianca. Trattandosi di veicoli riconoscibili, non verrà rilasciato alcun pass da esporre sul veicolo autorizzato.

ART. 20

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - ALTRI ACCESSI DI PUBBLICO INTERESSE E/O DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Sono autorizzati a transitare, circolare e sostare nei luoghi consentiti nella Z.T.L. previa richiesta alla quale sarà allegata la fotocopia del documento di circolazione:
 - a) ogni azienda di onoranze funebri potrà essere autorizzata all'accesso nella ZTL, con massimo 2 veicoli, inclusa l'autofunebre.

In occasione del rito funebre, per i veicoli adibiti al trasporto dei congiunti del defunto – massimo due veicoli – sarà concessa l'autorizzazione al transito e alla sosta nella Z.T.L., previa richiesta da inoltrare da parte dell'agenzia con l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti;
 - b) I veicoli utilizzati da chi contrae matrimonio in Cattedrale potranno essere autorizzati al transito e alla sosta nella Z.T.L. in un massimo di quattro, di cui uno al servizio della sposa, uno del fotografo, uno del fioraio e il quarto per il servizio di navetta. La richiesta di autorizzazione alla circolazione e alla sosta nel centro storico dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima dell'evento e dovranno essere indicate le targhe dei veicoli suddetti. Alla stessa richiesta deve essere allegato il certificato rilasciato dal sacerdote della Cattedrale attestante la celebrazione del matrimonio.
2. Sono, altresì autorizzati a transitare nella Z.T.L.:
 - a. Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
 - b. Veicoli utilizzati da artigiani/prestatori di servizi con laboratorio esterno alla Z.T.L. che siano chiamati per interventi urgenti e/o non programmabili e/o indifferibili;
 - c. Veicoli immatricolati ad associazioni di soccorso per accompagnamento delle persone con abitazione nella Z.T.L., assistite per terapie salvavita e cure riabilitative, potranno transitare e sostare per 30 minuti;
 - d. Veicoli adibiti al trasporto di farmaci urgenti presso le farmacie, o presso l'abitazione di soggetti residenti all'interno della Z.T.L. compreso il trasporto delle bombole d'ossigeno, potranno transitare e sostare per 30 minuti;
 - e. Veicoli ad uso delle persone che si recano nella Z.T.L. per prestare assistenza domiciliare agli ammalati, agli invalidi e agli ultraottantenni residenti nel centro storico. Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile accordare un pass di transito e sosta temporanea con validità annuale. La richiesta deve essere presentata dall'assistito al quale sarà intestato il pass che sarà vincolato ad un veicolo, ma che per particolari casi, debitamente motivati, potrà contenere fino ad un massimo di tre numeri di targa ed essere quindi utilizzato alternativamente su tre diversi veicoli.
 - f. Ai veicoli a disposizione dei laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio è concesso un permesso giornaliero di transito e sosta. Le richieste di permesso devono essere presentate con domanda in carta semplice con allegata la fotocopia del documento di circolazione.
3. Per le casistiche indicate nei precedenti punti la comunicazione relativa al transito, completa dei necessari allegati potrà essere effettuata entro 120 ore (5 giorni) successive al transito.

ART. 21

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere l'autorizzazione per la circolazione e per la sosta di un veicolo al loro servizio nei luoghi consentiti per il carico e scarico dei bagagli dei propri clienti.

ART. 22

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - AGENZIE IMMOBILIARI

Per ciascuna agenzia immobiliare con sede nel Comune di Ostuni e in altri comuni è rilasciato un permesso di transito e sosta nei luoghi consentiti della validità di 1 anno rinnovabile, valido per le fasce orarie, così come riportato all'art. 5 comma 1, per il veicolo a disposizione.

ART. 23

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - IMPESE DI PULIZIE

1. Per i veicoli a disposizione delle imprese di pulizie che effettuino servizi all'interno della Z.T.L. potrà essere rilasciato un permesso di transito e sosta limitatamente all'orario di lavoro.
2. La richiesta per ottenere il pass potrà essere presentata dal titolare dell'impresa, e deve essere corredata da fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione e dovrà essere indicato il luogo di lavoro.

ART. 24

ACCESSI CONSENTITI NELLA Z.T.L. - TITOLARI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI OPERANTI NELLA Z.T.L.

1. Ai titolari delle attività artigianali operanti nell'area della Z.T.L. è rilasciato un permesso annuale di accesso, transito e sosta valido con orario di apertura del laboratorio artigianale.
2. La richiesta per ottenere il pass è presentata dal legale rappresentante dell'attività artigianale, allegando la copia del documento di circolazione del veicolo.

ART. 25

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni per le quali non è previsto il *pass*.

- a) **AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE:** Per l'ottenimento del titolo di accesso giornaliero, l'interessato deve presentare un'istanza all'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Locale allegando copia della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento dell'autorizzazione, in relazione a quanto previsto dalle norme del presente atto. Il titolo verrà rilasciato, in tempo utile, alle condizioni fissate per le singole tipologie.
- b) **AUTORIZZAZIONI PERMANENTI:** Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza all'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Locale allegando copia della carta di circolazione del veicolo. Il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni

dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 20 giorni dalla data di richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

2. L'ufficio Traffico del Comando di Polizia Locale dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART. 26

CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono contenere:
 - a) La data di rilascio e il periodo di validità;
 - b) I dati identificativi del veicolo autorizzato;
 - c) La tipologia dell'autorizzazione.

ART. 27

AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

1. Le autorizzazioni devono essere utilizzate per gli scopi per i quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni riportate sul relativo titolo. L'utilizzo del Pass è soggetto alla seguente specifica regolamentazione:
 - a) Consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sosta temporanea, ove consentita, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle presenti disposizioni;
 - b) Non consente l'accesso in coincidenza di chiusura totale dell'area disposta con ordinanza sindacale o dirigenziale, in occasione di cerimonie civili e religiose, manifestazioni e spettacoli e/o altre circostanze e situazioni contingenti;
 - c) Deve essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza, ed esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d) È rilasciato dal Comando di Polizia Locale ai soggetti interessati che comprovino il possesso dei requisiti prescritti. I permessi sono firmati dal Dirigente della Polizia Locale o suo delegato.
 - e) Deve essere restituito all'Ufficio che lo ha rilasciato qualora non sussistano più i presupposti che hanno dato luogo all'emissione;
 - f) Deve esserne richiesta la sostituzione in caso di cambiamento della targa (restituendo il pass e presentando apposita richiesta con allegati i documenti della nuova auto), deterioramento che ne causa l'illeggibilità (restituendo il contrassegno deteriorato) furto (previa presentazione di denuncia alla competenti Autorità), smarrimento (con autocertificazione);
 - g) È vietato l'uso di Pass fotocopiati;
2. Chiunque usi in modo indebito i Pass incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. I contrassegni indebitamente usati verranno ritirati dagli agenti preposti al controllo.
3. Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio traffico del Comando di Polizia Locale.

ART. 28

VALIDITA' DEL PASS

1. Salvo quanto diversamente indicato negli articoli che precedono e ad eccezione dei pass giornalieri (che hanno validità fino alla data indicata sugli stessi), tutti gli altri hanno due anni di validità, mentre i pass rilasciati ai residenti e domiciliati nel centro storico, hanno tre anni di validità.
2. La validità del pass decade comunque non appena siano venute meno le condizioni necessarie al rilascio.

ART. 29

VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso.
2. Il titolare del pass ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultate mendaci.

ART. 30

MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITÀ

1. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero di veicoli, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Traffico, con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'Ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio del permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato.

ART. 31

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici preposti al rilascio dei Pass e alla gestione dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. La gestione delle contestazioni e della notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati ai predetti uffici della Polizia Locale.

Previa istanza dell'utenza sarà possibile accedere agli atti riguardanti la contestazione dell'infrazione e alla relativa documentazione fotografica disponibili presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale.

ART. 32

CONTROLLO E SANZIONI

1. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli agenti preposti al controllo ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente atto.
2. Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.
3. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del titolo autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
4. I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli autorizzati. La mancata esposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).
5. L'esposizione del permesso su veicolo non autorizzato o l'esposizione della sua fotocopia comportano la revoca.
6. L'Ufficio di Polizia Locale potrà procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza degli stessi, l'Ufficio procederà immediatamente e senza preavviso alla sua disabilitazione.
7. Il Comando di Polizia Locale si riserva altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.
8. Nelle seguenti ulteriori ipotesi di irregolare utilizzo, ferme restando le sanzioni ai sensi del Codice Penale e del Codice della Strada, si applicheranno le specifiche comminatorie sotto indicate:
 - a) Uso di fotocopie di pass: sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.
 - b) Utilizzo di pass per attività diversa da quella per cui lo stesso è stato rilasciato: sospensione di validità del pass per 1 mese e sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 100,00 euro. In caso di recidiva nell'arco di un anno: revoca del pass.
 - c) Alterazione del pass: sospensione di validità del pass per 2 mesi e sanzione amministrativa da un minimo di 25, 00 euro ad un massimo di 100,00 euro.

ART. 33

FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL PASS

1. In caso di furto del pass il suo titolare o assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia e corrispondere le relative spese.
2. In caso di smarrimento del pass il titolare o l'assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere le relative spese.
3. In caso di deterioramento il titolare o l'assegnatario dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, il pass di cui se ne chiede la riproduzione.
4. In ogni caso, anche se il titolare o l'assegnatario non hanno diritto ad ottenere il duplicato del pass, questi saranno tenuti a comunicarne comunque il furto o lo

smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato affinché provveda all'immediata disattivazione dell'autorizzazione.

ART. 34

DEROGHE

1. Possono essere autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo da parte del Comando di P.L. altre categorie non previste nel presente atto, che utilizzino:
 - a) Veicoli per necessità operative e/o logistiche e/o di manutenzioni e/o riparazioni di urgenza e/o interventi per lavori stradali non programmabili;
 - b) Veicoli impiegati per il trasporto o il ritiro da parte dei privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali, rappresentanti con campionari voluminosi, transito e sosta limitata alle operazioni di carico e scarico;
 - c) Veicoli al servizio di testate televisive e giornalistiche con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio ecc...
2. Possono essere autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L., previo nulla osta del Sindaco e/o assessore alla Polizia locale altri accessi non previsti nel presente atto motivati da situazioni d'urgenza e/o stati di necessità debitamente provati.

ART. 35

PRIVACY

1. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire le targhe dei veicoli collegate alle rispettive autorizzazioni in una lista (c.d. lista bianca) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. In conformità a quanto disposto dal Reg. U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/18, i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.
2. Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi della normativa di cui al comma 1, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
3. Il responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4. Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento, presso il Comando di Polizia Locale di Ostuni, secondo le modalità previste dal Reg. U.E. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/18.

ART. 36

INFORMATIVA AI CITTADINI

1. I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti.
2. Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaustivamente ogni implicazione viabile e non del presente provvedimento.

ART. 37

NORME FINALI

1. I pass e le autorizzazioni emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente atto restano validi sino alla naturale scadenza a condizione che non siano in contrasto con la su richiamata normativa.
2. Il Comando di Polizia Locale procederà, a seguito di specifica ordinanza, al ritiro e alla revoca di tutti i pass emessi con precedenti provvedimenti, in contrasto con la presente regolamentazione.
3. Gli agenti di Polizia Locale e tutti gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando la necessaria assistenza in applicazione a quanto previsto nel medesimo C.d.S.